

02 MAG. 2005
17 MAG. 2005



IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

N. 24 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 27 aprile 200

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'anno duemilacinque addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 3699 del 15.04.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | | | |
|----------------|----------|-----------------|------------|
| 1. AGOSTINELLI | Donato | 13. FELEPPA | Michele |
| 2. ANGRISANI | Rita | 14. GAGLIARDI | Francesco |
| 3. BARRICELLA | Raffaele | 15. GIALLONARDO | Pietro |
| 4. BORRELLI | Mario | 16. LAMPARELLI | Giuseppe |
| 5. BOSCO | Egidio | 17. LOMBARDI | Paolo |
| 6. BOZZI | Giovanni | 18. MARCASCIANO | Gianfranco |
| 7. CALZONE | Antonio | 19. MAROTTA | Mario |
| 8. CAPOCEFALO | Spartico | 20. MORTARUOLO | Domenico |
| 9. CRETA | Giuseppe | 21. NAPOLITANO | Stefano |
| 10. DE CIANNI | Teodoro | 22. POZZUTO | Angelo |
| 11. DE GENNARO | Giovanni | 23. RUBANO | Lucio |
| 12. DI MARIA | Antonio | 24. SCARINZI | Luigi |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, ne illustra brevemente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la IV Commissione Consiliare si è espressa come da parere allegato sotto il n. 2).

Interviene il Consigliere BARRICELLA, il quale rivolge un invito affinché vengano sistemati alcuni tratti del fiume Calore per poter permettere ai pescatori di attuare la pesca sportiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 15, la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che, messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. Presenti 15 Consiglieri

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo delle proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. APPROVARE il Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "D" e "E" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.
2. INCARICARE il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.
3. DARE alla presente immediata esecutività.

Si dà atto che è entrato in sala il Presidente NARDONE.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 357

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 02 MAG. 2005

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannella)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 02 MAG. 2005 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 18 MAG. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 18 MAG. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 18 MAG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

- ◊ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- ◊ SETTORE AGRIFORESTE 3836 il 6-505 prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____

*EXEC. 4322
23-5-05*



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

626
19-5-05

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

PROVINCIA DI BENEVENTO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 4322
23 MAG. 2005

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AGRICOLTURA- ALIMENTAZIONE
E TERRITORIO RURALE E
FORESTALE
SEDE

Oggetto: Delibera Consiglio Provinciale n. 24 del 27.4.2005 ad oggetto: "APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

mu



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

536
3.5.05

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AGRICOLTURA- ALIMENTAZIONE
E TERRITORIO RURALE E
FORESTALE
SEDE

Oggetto: Delibera Consiglio Provinciale n. 24 del 27.4.2005 ad oggetto: "APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

aff



M

PROVINCIA di BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Approvazione Calendario per la pesca e Disciplinare per le gare di pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Benevento.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 24 del 27 APR. 2005

Su relazione PRESIDENTE ABOSTIRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

**REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità**

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. N. _____

del _____

Esercizio finanziario 200_____

Esercizio finanziario 200_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

- **Visto** il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Visto** il Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 59 del 16/04/2003 (allegato "A").
- **Visto** il verbale della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca nella seduta del 31/01/05, in cui venivano proposte alcune modifiche al Calendario per la pesca in provincia di Benevento (allegato "B").
- **Vista** la proposta del Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale (allegato "C").
- **Rilevato** che debbano essere apportate modifiche al suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne, attualmente in vigore nella provincia di Benevento, come di seguito indicato:

1. Integrare l'art. relativo a "Reti ed attrezzi consentiti", così come segue:

NASSA (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

2. Modificare l'art. relativo ai "Tempi di pesca", così come segue:

E' vietata la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

- TROTA: dal tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio;
- TINCA: dal 1 maggio al 30 giugno;
- CARPA: dal 15 maggio al 30 giugno;
- BARBO: dal 15 maggio al 30 giugno;
- PERSICO REALE: dal 15 aprile al 15 giugno;
- PERSICO TROTA: dal 15 aprile al 15 giugno;
- LUCCIO: dal 1 gennaio al 31 marzo;
- ANGUILLA: da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose;
- GAMBERO: divieto assoluto di pesca.

3. Modificare l'art. relativo alle "Misure minime e limiti di cattura", così come segue:

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- TROTA di lago o di fiume : cm. 20
- CARPA : cm. 30
- TINCA : cm. 22
- BARBO : cm. 15
- PERSICO REALE : cm. 20
- PERSICO TROTA : cm. 20
- ANGUILLA : cm. 30
- LUCCIO : cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

4. Modificare i seguenti punti relativi all'art. "ALTRI DIVIETI", così come segue:

- p. 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- p. 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- p. 6) Nel lago di San Giorgio la Molarola è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.

p. 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.

5. Inserire l'art. relativo alle "SANZIONI", così come segue:

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni.

- **Ritenuto** opportuno apportare le suddette modifiche ed integrazioni al Calendario per la pesca in provincia di Benevento, approvato con delibera del C.P. n. 59/2003.
- **Ritenuto**, altresì, di approvare il Calendario per la pesca ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva come da allegati sub "D" ed "E".

D E L I B E R A

1. Di approvare il Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "D" e "E" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.
2. Di incaricare il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

[Handwritten Signature]

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA

- 1) Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
- 2) Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
- 3) È vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
- 4) Le Associazioni Sportive di pesca che intendono organizzare gare devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
- 5) Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di effettuazione della prima gara.
- 6) Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
- 7) Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da opportune tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
- 8) Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14,00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
- 9) Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
- 10) Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
- 11) Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
- 12) La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
- 13) La Provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare.
- 14) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 15) Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
- 16) La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sulla pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

Benevento, li 30/5/2003

IL PRESIDENTE
On. Carmine Nardone



Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio rurale e forestale
U.O. CACCIA e PESCA

CALENDARIO PESCA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/1914;
VISTO il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 del 08/01/1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 987 del 10/06/1955;
VISTO il D.P.R. 616 del 24/07/1977;
VISTO la delibera della G.R. n. 17542 del 22/12/1978;
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 16/01/2003;
VISTO la delibera del C.P. n. 59 del 16/4/2003;

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **BILANCINA:** il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm.10.
- 2) **CANNA:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza.
- 3) **MAZZETTO:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille).
- 4) **GUADINO:** come accessorio a tutti gli attrezzi.

TEMPI DI PESCA

É vietata la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

- ◆ **TROTA** DAL TRAMONTO DELLA PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE ALL'ALBA DELL'ULTIMA DOMENICA DI FEBBRAIO;
- ◆ **TINCA e CARPA** DAL 1° AL 30 GIUGNO;
- ◆ **GAMBERO** DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

É vietata la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- ◆ **BARBO e CAVEDANO**..cm. 15
- ◆ **TROTA e TINCA** cm. 20
- ◆ **ANGUILLA** cm. 25
- ◆ **CARPA** cm. 30

É vietata, altresì, la cattura di un numero di salmonidi superiore a 10 capi.

La lunghezza minima totale dei pesci sarà misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale e quella del Gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente pescati, debbono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

ALTRI DIVIETI

- 1) É vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt. 1 dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) É vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo o con sostanze venefiche o corrente elettrica.
- 3) É vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che possono impedire del tutto il passaggio del pesce.
- 4) É vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) É vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti:
-torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente Tammarecchia; torrente Titerno e suoi affluenti nel tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello.
- 6) Nel lago di San Giorgio la Molara é vietata l'immissione di salmonidi.
- 7) É vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) É vietata la pesca notturna con o senza fonti luminose, ovvero la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive, corrente elettrica e generatori della stessa.
- 9) É vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle indicanti "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zone di protezione e ripopolamento".
- 10) É vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione.
- 11) É vietato, inoltre, depositare rifiuti solidi lungo gli argini e le rive dei fiumi, canali, torrenti o laghi; di convogliare e riversare rifiuti liquidi in acque pubbliche senza i dovuti accorgimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia; di prelevare con mezzi meccanici, elettrici o per derivazioni qualsiasi quantitativo di acqua da fiumi, torrenti, canali, laghi o collettori senza la prescritta autorizzazione.

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 del 08/10/1931 e successive modificazioni.

DIVIETI

- 1)-E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt. 1 dalle scale di monta, dai sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti;
- 2)-E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo o con sostanze venefiche o corrente elettrica;
- 3)-E' vietato collocare attraverso fiumi, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che possono impedire del tutto il passaggio del pesce;
- 4)-E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione;
- 5)-E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca cartaria (bigattino) nei seguenti tratti:
- Torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente Tammarecchia; torrente Titerno e suoi affluenti nel tratto che va dalla sorgente al ponte Lavelles;
- 6)-Nell'ago di San Giorgio La Molara è vietata l'immissione di salmonidi, lucci ed altre specie predatrici;
- 7)-E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea;
- 8)-E' vietata la pesca notturna, con o senza fonti luminose ad eccezione della pesca dell'anguilla per la quale il suddetto divieto va dalle ore 24 ad un'ora prima dell'alba, e comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. E' fatta altresì deroga all'orario in occasione di specifica gara di pesca comunemente chiamata "Carp Fishing" preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9)-E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle indicanti "Divieto di Pesca-Gara di Pesca" o "Zone di protezione e ripopolamento" ¹⁰¹ e vietata altresì la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione.
- 11) 10)-E' vietato inoltre depositare rifiuti solidi lungo gli argini e le rive dei fiumi, canali, torrenti o laghi; convogliare e riversare rifiuti liquidi in acque pubbliche senza i dovuti accorgimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia; di prelevare con mezzi meccanici, elettrici o per derivazioni qualsiasi quantitativo di acqua da fiumi, torrenti, canali laghi e collettori senza la prescritta autorizzazione.

SORVEGLIANZA

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate al corpo di Polizia Provinciale e della Regione, al corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani, alla Polizia di Stato ed a ogni Guardia Giurata.

SANZIONI

Per le infrazioni in violazione alle disposizioni del presente Calendario, non specificatamente previste dal T.U. n. 1604/31 e dal R.D. n. 1486/14 e successive modifiche ed integrazioni si applica una sanzione amministrativa di Euro 100,00 in forza del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/00) e della Legge 689/81.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento vigono le disposizioni contenute nel R.D. 22/11/14 n. 1486 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. 8/10/31 n. 1604 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA

- 1)-Nelle acque interne della provincia di Benevento per lo svolgimento di gare di pesca.....

COME VECCHIO CALENDARIO



Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
U. O. CACCIA e PESCA

RAPPORTO

ALLEGATO (C)

Prot.n. 57 del 23.02.2005

Oggetto: *Calendario per la pesca in provincia di Benevento e Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva*

Visto il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed il Regolamento per le gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 59 del 16/04/2003 (allegato "A").

Visto il verbale della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca nella seduta del 31/01/05, in cui venivano proposte modifiche al Calendario per la pesca in provincia di Benevento (allegato "B").

Rilevato che debbano essere apportate alcune modifiche al Calendario per la pesca nelle acque interne, attualmente in vigore nella provincia di Benevento, come di seguito indicato:

1. Integrare l'art. relativo a "Reti ed attrezzi consentiti", così come segue:

NASSA (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

2. Modificare l'art. relativo ai "Tempi di pesca", così come segue:

E' vietata la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

- TROTA: dal tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio;
- TINCA: dal 1 maggio al 30 giugno;
- CARPA: dal 15 maggio al 30 giugno;
- BARBO: dal 15 maggio al 30 giugno;
- PERSICO REALE: dal 15 aprile al 15 giugno;
- PERSICO TROTA: dal 15 aprile al 15 giugno;
- LUCCIO: dal 1 gennaio al 31 marzo;
- ANGUILLA: da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose;
- GAMBERO: divieto assoluto di pesca.

3. Modificare l'art. relativo alle "Misure minime e limiti di cattura", così come segue:

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- TROTA di lago o di fiume : cm. 20
- CARPA : cm. 30
- TINCA : cm. 22
- BARBO : cm. 15
- PERSICO REALE : cm. 20
- PERSICO TROTA : cm. 20
- ANGUILLA : cm. 30
- LUCCIO : cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.


La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

4. Modificare i seguenti punti relativi all'art. "ALTRI DIVIETI", così come segue:
- p. 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
 - p. 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
 - p. 6) Nel lago di San Giorgio la Molarà è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
 - p. 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
5. Inserire l'art. relativo alle "SANZIONI", così come segue:
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni.

Si propone, pertanto, l'approvazione delle suddette modifiche da apportare al Calendario per la pesca nelle acque interne e restano confermate e valide tutte le altre disposizioni e norme contenute nel Calendario per la pesca nelle acque interne e nel Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 59 del 16/04/03.

IL RESPONSABILE U.O.

(Nicola Morelli)




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr. Antonio Castellucci)



IL DIRIGENTE

(arch. Elisabetta Cuoco)





Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale

ALLEGATO (D)

CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 3/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 987 del 10/06/55 ed il D.P.R. n. 616 del 24/07/77;
VISTO la delibera della G. R. n. 17542 del 22/12/78;
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 16/10/2003;
VISTA la delibera della C. P. n. del

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina:** il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino:** come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

TEMPI DI PESCA

E' vietata la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

- TROTA: dal tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio;
- TINCA: dal 1 maggio al 30 giugno;
- CARPA: dal 15 maggio al 30 giugno;
- BARBO: dal 15 maggio al 30 giugno;
- PERSICO REALE: dal 15 aprile al 15 giugno;
- PERSICO TROTA: dal 15 aprile al 15 giugno;
- LUCCIO: dal 1 gennaio al 31 marzo;
- ANGUILLA: da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose;
- GAMBERO: divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

E' vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- TROTA di lago o di fiume : cm. 20
- CARPA : cm. 30
- TINCA : cm. 22
- BARBO : cm. 15
- PERSICO REALE : cm. 20
- PERSICO TROTA : cm. 20
- ANGUILLA : cm. 30
- LUCCIO : cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente Tammarecchia; torrente Titerno -nel tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello - e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molara è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca – Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento."
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione
- 11) E' vietato, inoltre, depositare rifiuti solidi lungo gli argini e le rive dei fiumi, canali, torrenti o laghi, di convogliare e riversare rifiuti liquidi in acque pubbliche, senza i dovuti accorgimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia; di prelevare con mezzi meccanici, elettrici o per derivazioni qualsiasi quantitativo di acqua da fiumi, torrenti, canali, laghi o collettori senza la prescritta autorizzazione.

SANZIONI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni.

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori,

L'ASSESSORE DELEGATO
(rag. Alfonso Ciervo)

IL PRESIDENTE
(on. Carmine Nardone)



Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale

ALLEGATO (E)

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

L'ASSESSORE DELEGATO
(rag. Alfonso Ciervo)

IL PRESIDENTE
(on. Carmine Nardone)



PROVINCIA di BENEVENTO

21

U.O. CONSIGLIO

La 4 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2005 il giorno 12 del mese di APRILE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere PIETRO GIALONARDO

sull'oggetto: "APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE
PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"

~~avviso~~

~~del parere~~

(OMISSIS...) espone, a maggioranza di voti, PARERE
FAVOREVOLE, con l'estensione del gruppo di
minoranza che al esente di esprimere il proprio
parere in Consiglio provinciale.

ESTRATTO VERBALE N° 183

IL SEGRETARIO

F. De Capua